



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P.38060 Via Teatro 13/B
PARTITA I.V.A. N. 00342900222

info@comune.ronzo-chienis.tn.it
TEL. 0464/802915 FAX 0464/802045

Prot. n. M303-0003812-23/09/2021 P

Obbligo comunicazione alloggi per uso turistico

L'art. 37 bis della L.P. 15.05.2002 n. 7 e l'art. 28 del relativo regolamento di esecuzione, prevedono l'obbligo per chiunque offra sul mercato delle locazioni turistiche, case e appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e di provvedere ai relativi aggiornamenti.

L'art. 37 bis della Legge Provinciale n. 7/2002 è stato da ultimo modificato con Legge Provinciale 30.12.2014 n. 14, eliminando il riferimento al periodo minimo di offerta e di conseguenza introducendo **l'obbligo di comunicazione indipendentemente dalla durata del periodo di offerta** dell'alloggio sul mercato della locazione turistica. A tale disposizione è stata data piena attuazione con la modifica dell'art. 28ter del Regolamento di esecuzione della citata Legge Provinciale, introdotta con D.P.P. 20.10.2015 N. 16-30/Leg.

Con il nuovo disposto normativo è stata innalzata la sanzione amministrativa prevista in caso di omessa o incompleta presentazione della comunicazione entro i termini previsti, che comporta il pagamento di una somma da **200 a 600** euro per ciascuna casa o appartamento.

Chi può richiedere

Chiunque offra sul mercato delle locazioni turistiche, case e appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo.

Tempi di attesa

L'attività può essere avviata mediante presentazione di comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni previste dalla stessa.

Come fare / Cosa fare

REGISTRARE L'ALLOGGIO NELLA BANCA DATI DTU-ALLOGGI

I soggetti tenuti alla comunicazione possono compilare il modello direttamente tramite la funzionalità on-line collegandosi all'indirizzo www.alloggituristici.provincia.tn.it (tramite SPID o CPS) oppure tramite modello cartaceo qui scaricabile da consegnare presso il competente Comune.

La comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni** dal verificarsi delle condizioni e deve essere aggiornata ogni qualvolta si verificano variazioni nelle caratteristiche o nella destinazione dell'immobile rispetto a quanto comunicato in precedenza e nel caso di cessazione della relativa attività.

Al momento della registrazione di un nuovo alloggio, effettuata dal cittadino oppure dall'operatore comunale, sarà inoltrata la comunicazione contenente i dati dell'alloggio e riportante il codice CIPAT all'indirizzo di posta elettronica del gestore registrato nel sistema ed a quello del Comune competente per territorio. Si raccomanda, quindi, di indicare correttamente nella comunicazione il proprio indirizzo di posta elettronica.

Codice CIPAT (dal 30 giugno 2020)

Al momento della registrazione di un nuovo alloggio nel sistema informativo DTU-Alloggi, verrà attribuito automaticamente il **Codice identificativo turistico provinciale (CIPAT)**, univoco per singolo alloggio, che dovrà essere obbligatoriamente pubblicato nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato.

Anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare ed i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice CIPAT su tutti gli strumenti utilizzati.

Per coloro che non ottemperano agli obblighi di pubblicazione del codice CIPAT, è prevista dal comma 4bis dell'articolo 43 della L.P. n. 7/2002, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Ulteriori adempimenti

Comunicazione degli alloggiati alla Questura.

Come tutte le strutture ricettive, anche gli alloggi privati utilizzati a fine turistico sono obbligati alla **comunicazione degli alloggiati alla Questura di Trento** (art. 109 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) tramite sistema telematico [Portale Alloggiati \(apre il link in una nuova finestra\)](#), entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 upgsp.tn@poliziadistato.it) per ottenere le credenziali per l'attivazione della procedura telematica per le comunicazioni di P.S. (D.M. 7 gennaio 2013).

Comunicazione degli arrivi e presenze.

Con circolare Istat n. 5 del 27 febbraio 2012, è stato precisato che anche gli alloggi turistici sono obbligati alla **comunicazione ai fini ISTAT degli arrivi e delle presenze**. La comunicazione deve essere inviata mensilmente all'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina.

Imposta di soggiorno.

Come previsto dall'art. 16 bis della L.P. n. 8/2002, anche gli ospiti degli alloggi privati messi in locazione ad uso turistico, dal 1 maggio 2016 sono tenuti al pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo è affidata a Trentino Riscossioni S.p.A.. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 15 della L.P. 12 agosto 2020 n. 8 e D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg., l'importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di [Trentino Riscossioni S.p.A. \(apre il link in una nuova finestra\)](#)

Informazioni sulla modulistica

La comunicazione deve essere completa di tutti i dati ed informazioni richieste e prodotta unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido del denunciante.

http://www.turismo.provincia.tn.it/operatori_ricettivo/Alloggi_turistic/alloggi_turistic_modulistica

Sanzioni

Infine si ricorda che, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla L.P. 15.05.2002 n. 7, si intendono applicabili anche quelle contemplate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dal Codice Penale e quelle di carattere finanziario.

Il Sindaco
f.to Gianni Carotta



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P.38060 Via Teatro 13/B
PARTITA I.V.A. N. 00342900222

info@comune.ronzo-chienis.tn.it
TEL. 0464/802915 FAX 0464/802045